



COMUNE DI CREMA
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA,
TRIBUTARIA E COMMERCIALE
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO, CATASTO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

UFFICIO PUBBLICITA'

Allegato alla delibera di C.C. n. 140 del 29.06.1994

Ripreso e aggiornato con: Delibera di C.C. n. 2011/00050 del 09/06/2011

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente regolamento per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

Articolo 2 Classificazione del Comune

1. Il Comune di Crema ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente Regolamento, appartiene alla classe III°.

Articolo 3 Categoria delle località e maggiorazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
2. Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell'"allegato sub A)", annesso al presente Regolamento, nonché i luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche se occasionalmente, ai quali si accede, con o senza biglietto d'ingresso, dalle suddette località, dandosi atto che le località inserite nella categoria speciale sono state individuate in relazione alla loro importanza, dislocazione ed interconnessione con particolari attività economiche, ed hanno una superficie complessiva non superiore al trentacinque per cento (35%) di quella dei centri abitati comunali come delimitati con apposita deliberazione del Consiglio, e che la superficie degli impianti per pubbliche affissioni di contenuto commerciale, installati in categoria speciale, non supera la metà di quella complessiva.
3. Alla categoria speciale è applicata una maggiorazione fino a un massimo del 150 % (centocinquanta per cento) della tariffa normale con riguardo alle esposizioni pubblicitarie e alle affissioni aventi carattere commerciale.
4. Appartiene alla categoria normale, la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

Articolo 4 Gestione dell'imposta e del servizio affissioni.

1. Il Comune gestisce il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché, con conseguente riscossione del relativo diritto, il servizio delle pubbliche affissioni, a mezzo di un Concessionario iscritto all' Albo del Ministero delle Finanze ai sensi della normativa vigente, o in forma diretta. Questo è inteso, non solo a garantire in maniera specifica l'affissione, per conto del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ma anche a garantire, se richiesta, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

Articolo 5 **Funzionario responsabile**

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, nonché appone il visto d'esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva del tributo.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1. spettano al concessionario.

Articolo 6 **Tariffe e maggiorazioni**

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni, sono applicate nelle misure stabilite dalla Giunta Comunale con apposita delibera.
2. Le tariffe di cui al comma 1. sono stabilite entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio, e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, e sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui il bilancio si riferisce.
3. Le tariffe di cui al precedente comma si intendono prorogate di anno in anno qualora non siano modificate entro i termini sopra stabiliti.
4. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, e le previste maggiorazioni, è applicata per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:
 - €/per i primi dieci giorni;
 - €/per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
5. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.
6. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
7. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
8. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
9. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contemporaneamente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 20 del presente regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dell'art. 22

Articolo 7 **Data di presentazione degli atti**

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento è quella di assunzione dell'atto medesimo al protocollo del servizio.
2. Il comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'ufficio postale.

CAPO 2° IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Articolo 8 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada") e successive modifiche ed integrazioni, ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.
2. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate nel piano generale degli impianti.
3. La superficie minima complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di n. 33.900 unità registrata al 31/12/2009, non deve essere inferiore a mq. 2.800 pari a 4.000 fogli del formato 70 x 100.
4. La superficie indicata al comma 3 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

Articolo 9 Ripartizione degli impianti.

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno, per il 10% ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93, da individuare anch'essi con apposito contrassegno e per il 60% alle affissioni di natura commerciale.

Articolo 10 Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
2. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992, n.495.

Articolo 11 Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente **art. 9** nonché della distribuzione risultante dal piano di cui **all'art. 10 comma 2**, la Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione: manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione e simili).

Articolo 12 Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito "Regolamento per la disciplina della pubblicità in generale degli impianti pubblicitari", anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

2. L'autorizzazione comunale è implicita nell' attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) esposizione di locandine, distribuzione di materiale pubblicitario, pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie in osservanza della normativa vigente.
3. E' soggetta all'autorizzazione comunale l'attività pubblicitaria di cui all'articolo 14, comma 4 - septies, del D.L. 1 Luglio 1986, n.318, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 1986,n.488.
4. L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il nulla osta comunale secondo le competenze e le modalità di cui al presente regolamento.
5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Articolo 13

Modalità per l'esposizione o l'effettuazione di determinate forme pubblicitarie

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, targhe, standardi, globi o altri mezzi simili, deve essere presentata a norma del regolamento, al Sindaco, apposita domanda al fine di ottenere la relativa autorizzazione. Il Sindaco, può limitare o vietare determinate forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
2. Restano salve le disposizioni in materia previste dal vigente codice della strada e relativo regolamento di applicazione.
3. Sono vietate la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantaggio sulle vie e piazze pubbliche come, ad esempio, la consegna a mano, l'inserimento sotto i tergicristallo delle autovetture, fatto salvo quanto previsto nel Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico.
4. In ogni caso valgono le particolari norme che disciplinano la propaganda elettorale per qualsiasi forma pubblicitaria.
5. Non è consentito effettuare pubblicità fonica con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori; possono essere unicamente diffusi messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.
6. Il Sindaco, per particolari manifestazioni (sfilate varie, processioni religiose, manifestazioni sportive, cortei ecc.), in zone anche normalmente escluse al traffico, può autorizzare diffusioni sonore a volume moderato.
7. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche per tutto il periodo della campagna elettorale. La stessa è consentita, sempre previa autorizzazione del Sindaco, ai partiti o altre organizzazioni per il periodo della campagna referendaria.
8. Le forme di propaganda ideologica effettuata a cura diretta degli interessati, senza fini di lucro, sono esenti dall'imposta.
9. La pubblicità fonica è consentita non prima delle ore 9 e sino alle ore 19, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

Articolo 14

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso non avrà diritto al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Articolo 15

Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora, è autorizzata di volta in volta, per tempi e orari limitati nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione qualora la richiesta riguardi motivi di pubblico interesse, per i quali deve intendersi:
 - a) motivi di Sicurezza pubblica
 - b) motivi di carattere igienico o sanitario;
 - c) manifestazioni politiche, sindacali, religiose, sportive.

Per le richieste concernenti il punto "c", la pubblicità sonora può essere effettuata solo nel giorno della manifestazione.

2. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici è vietato.
3. E' sempre comunque vietata la pubblicità itinerante realizzata mediante la sosta e la fermata su aree pubbliche o su aree private visibili da aree pubbliche di autoveicoli speciali di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed art. 203, comma II°, lett. q) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada; nonché dei veicoli di cui all'art. 53, comma I°, lettera g) e h) del Nuovo Codice della Strada e art. 200, comma II°, lett. e) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e di rimorchi (art. 56 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) utilizzati per la pubblicità quando siano uniti al veicolo trainante, salvo brevissime fermate di servizio per necessità tecniche e funzionali del veicolo ovvero per esigenze fisiologiche del conducente. Sugli stessi veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. Qualora le disposizioni di cui sopra siano disattese e ferme restando le altre sanzioni vigenti in materia, si procede alla immediata copertura della pubblicità e alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 36 del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico.
4. E' sempre vietata la pubblicità su ruote, cerchioni e altre parti mobili d veicoli e comunque su parti non omologate unitamente al veicolo nei casi in cui l'omologazione sia richiesta dalle leggi vigenti
5. Nel territorio comunale è vietata la sosta dei rimorchi (art. 56 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) utilizzati per la pubblicità itinerante quando siano staccati dal veicolo trainante, sia su suolo pubblico che su suolo privato con visibilità da aree pubbliche.

Articolo 16

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti.

1. Il pagamento dell' imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell' imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità. qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate **nell'art.17** del presente Regolamento.

Articolo 17 **Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall' autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 5 giorni: in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. In caso di accertamento di violazione all'art. 12 del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio procede immediatamente alla copertura della pubblicità con spese a carico del contravventore, restando salva ed impregiudicata l'azione di cui al comma 4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Articolo 18 **Pubblicità effettuata su spazi comunali.**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al Demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 19 **Spazi privati per le affissioni.**

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

CAPO 3° **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

Articolo 20 **Norma di rinvio.**

1. La Legge (D.Lgs.15/11/1993, n.507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione della imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), la pubblicità ordinaria (art.12), la pubblicità effettuata con veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art.15) e le riduzioni ed esenzioni (art.16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2. Presupposto dell'imposta:

- a) costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare alla imposta. l'affissione diretta anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;
- b) per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs 15/11/1993, n. 507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi. effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. Modalità di applicazione dell'imposta:

- a) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
- b) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5. del D.Lgs n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;
- c) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
- d) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
- e) Le maggiorazioni d' imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.
- f) Qualora la pubblicità ordinaria ancorché effettuata con veicoli venga svolta in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.
- g) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
- h) Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

4. Dichiarazione:

- a) non costituisce nuova pubblicità, ai fini del tributo ma non ai fini dell'autorizzazione, il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune ovvero del concessionario del Servizio alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;
- b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso.
- c) la dichiarazione deve essere presentata al Comune ovvero al Concessionario del servizio, il quale - se richiesto - ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune ovvero al Concessionario del Servizio prima dell'inizio della pubblicità.

5. Pagamento dell'imposta:

- a) l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune;

- b) il contribuente è tenuto a comunicare al Comune ovvero al Concessionario del servizio l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
- c) la restituzione di somme versate e riconosciute non dovute è disposta dal Funzionario responsabile o nel caso di gestione in concessione, dal Concessionario;
- d) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a € 0,52 per difetto, se la frazione non è superiore a € 0,26, per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione;
- e) per particolari esigenze organizzative, è consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale;
- f) per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37;
- g) il pagamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite l'uso della carta "Pagobancomat" presso gli sportelli della Società concessionaria.
- h) il termine di pagamento dell'Imposta annuale per la pubblicità a carattere permanente è fissato alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di pagamento rateizzato dovranno essere osservate le seguenti scadenze:

I°	31 gennaio	II°	30 aprile	III°	31 luglio	IV°	31 ottobre
----	------------	-----	-----------	------	-----------	-----	------------

Articolo 21 Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni amministrative dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Articolo 22 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'Ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati nell'art. 1.

Articolo 23 Rimborsi

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

2. Il Comune o il concessionario, è tenuto a provvedere nel termine di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 24

Pubblicità effettuata con veicoli in genere.

1. Per la pubblicità effettuata con veicoli si osservano le norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Articolo 25

Pubblicità sonora.

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art.15, comma 5, del D.Lgs n. 507/93, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

Articolo 26

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 27

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, od in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali e delle attività istituzionali del Comune da esso svolte anche in collaborazione con altre associazioni a prescindere dalla tipologia del messaggio. Il mezzo pubblicitario oggetto dell'esenzione deve contenere il logo del Comune di Crema ed in esso deve essere evidente la collaborazione con il Comune di Crema;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;

- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Articolo 28 **Insegne d'esercizio – modalità d'esenzione**

1. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai fini della relativa esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:
 - a) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare;
 - b) sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
 - c) nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";
 - d) l'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d'insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa"; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il citato limite di mq. 5, l'imposta è dovuta per l'intera superficie senza detrazione alcuna;
2. Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo arrotondate ai sensi dell' art. 7, comma 2° del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;

CAPO 4° **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 29 **Servizio delle pubbliche affissioni.**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Crema costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo ovvero del Concessionario del Servizio ai sensi della normativa vigente.

Articolo 30 **Norma di rinvio**

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli art.18, 19, 20, 20-bis, 21 e 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Tali disposizioni si intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

2. E' consentito il pagamento del diritto anche mediante c.c.p., la contestualità di cui all'art.19, comma 7, del D.Lgs n.507/93, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento sul c.c.p..

Articolo 31 **Richiesta del servizio.**

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare in tempo utile al Comune ovvero al Concessionario del Servizio, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e, contestualmente, effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

Articolo 32 **Modalità per le affissioni**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema informatico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune, od il concessionario, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Il Comune, od il concessionario, sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
6. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
7. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta e il materiale pervengano all'Ufficio entro le ore 12 del mattino.
8. Per le affissioni di annunci lutto, nei soli casi d'urgenza, nei giorni festivi o di chiusura dell'ufficio Pubblicità e Affissioni, le imprese di pompe funebri operanti nell'ambito del territorio comunale sono autorizzate a provvedere direttamente alle affissioni di manifesti mortuari negli appositi impianti. Nell'ipotesi in parola non potranno essere affissi manifesti in numero superiore a 20. Nell'esecuzione dell'affissione il personale dell'impresa non deve coprire manifesti il cui periodo di esposizione è ancora valido.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Sugli steccati, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, è vietata l'affissione e collocazione di materiale pubblicitario con esclusione delle tabelle di cantiere ed avvisi previsti dal vigente regolamento edilizio.

11. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco ovvero al Concessionario del Servizio non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto, comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Articolo 33

Rimborso dei diritti pagati.

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs n. 507/93 e al rimborso parziale nell' ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

Articolo 34

Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
 - d) filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - e) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) per gli annunci mortuari.

Articolo 35

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni.
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte o in collaborazione con altre associazioni a prescindere dalla tipologia del manifesto, esposti nell'ambito del proprio territorio; il mezzo pubblicitario oggetto dell'esenzione deve contenere il logo del Comune di Crema ed in esso deve essere evidente la collaborazione con il Comune di Crema;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 36

Disciplina transitoria

1. I soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, che intendono affiggere negli spazi loro riservati ed individuati da apposito contrassegno, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, devono attenersi alle prescrizioni di seguito riportate, fino a definizione di nuova disciplina in merito.
2. Gli interessati dovranno presentare al Comune ovvero al Concessionario del servizio apposita richiesta scritta di affissione, con l' indicazione del numero di manifesti da affiggere. Il Comune ovvero il Concessionario del servizio dovrà annotare in apposito registro la richiesta e timbrare i manifesti stessi con l'indicazione della durata dell'affissione.

3. Le affissioni dovranno essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dalla data del ricevimento della richiesta. Sarà data priorità alle manifestazioni, purché la durata di affissione non superi 7 giorni.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Ogni soggetto non potrà occupare più del 5% dell'intera superficie disponibile (pari a 40 fogli 70X100). I manifesti riguardanti la medesima manifestazione, la cui richiesta di affissione viene presentata da una pluralità di soggetti, non dovranno occupare, nel complesso, più del 5% dell'intera superficie riservata alle affissioni disciplinate dal presente articolo.
6. Le affissioni dovranno essere equamente effettuate in punti diversi del territorio comunale e non potranno essere affissi contemporaneamente più di 2 fogli 70X100 per ogni impianto.
7. Il periodo massimo di affissione dei manifesti è di giorni 15 consecutivi. Per i manifesti relativi alla realizzazione di un evento che si svolge in uno o più giorni stabiliti, la scadenza dell'affissione coincide con l'ultimo giorno dell'evento pubblicizzato, fermo restando il limite massimo di affissione sopra indicato.
8. Il Comune non fornisce personale per l'affissione.

CAPO 5° DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 37 Sanzioni tributarie ed interessi

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie relativamente alla violazione di norma in materia di imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono applicate secondo quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997, come successivamente modificati.

Articolo 38 Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo I^o della Legge 24 novembre 1981, n°689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del capo I^o del D. Lgs. n° 507/1993 relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 103,29 a € 1.032,91 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, od il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 21.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 10.
6. Il Responsabile, i dipendenti del servizio di P.L. nell'esercizio delle loro funzioni, accertano violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
8. Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

Articolo 39 Contenzioso

1. Per il contenzioso si applicano le norme legislative previste dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n° 545, dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Pertanto i ricorsi devono essere presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona in prima istanza ed alla Commissione Tributaria Regionale di Milano in appello.

Articolo 40 Riscossione

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario.
2. In caso di affidamento al concessionario è previsto il versamento diretto in contanti presso la sede del concessionario stesso, dei diritti sulle pubbliche affissioni per affissioni non aventi contenuto commerciale. Il concessionario rilascerà ricevuta di versamento da apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune ai sensi del D.M. Finanze 26/04/1994.
3. E' altresì consentito il versamento con le modalità di cui al comma precedente dell'imposta sulla pubblicità per le esposizioni di durata non superiore a tre mesi.
4. Fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs n.507/93 per quanto riguarda la pubblicità e dalla richiesta di cui all'art.19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni.
5. Per l'effettuazione dei pagamenti mediante versamento sul c.c.p., dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministro delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento. Si applicano integralmente i commi 4,5,6 e 7 dell'art. 9 del D.Lgs n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria dell'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
7. E' fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
8. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23. Comma 4 del D.Lgs n. 507/93, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Articolo 41 Riduzioni ed esenzioni per determinate forme pubblicitarie

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e

dello statuto, ovvero altra idonea documentazione da cui risulti la propria natura giuridica.

2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dall'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.
4. E' esentata dal pagamento dell'imposta la pubblicità realizzata dal soggetto che abbia stipulato un contratto di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche nel Comune di Crema all'interno di tali aree.
5. Architettonici e per il Paesaggio è ridotta sino ad un massimo del 75% *a favore dei soggetti che abbiano stipulato un contratto di sponsorizzazione di lavori pubblici per interventi di restauro e manutenzione*, per il tempo massimo di durata degli interventi e a condizione che il costo degli interventi (al netto degli oneri fiscali), a carico dello sponsor, sia superiore allo stesso risparmio di imposta e di altre agevolazioni L'imposta per la pubblicità installata a ridosso di beni sottoposti a tutela della Soprintendenza per i Beni comunali; a tal fine lo sponsor dovrà presentare idonea documentazione al Settore Lavori Pubblici, da cui risulti la tipologia ed il costo degli interventi.

Articolo 42 Prescrizioni

1. I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

CAPO 6° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 43 Norma di rinvio ed entrata in vigore.

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.
2. La concessionaria deve provvedere, a suo carico, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune, compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive del Comune, delle Aziende Municipalizzate e delle altre autorità ed Amministrazioni pubbliche la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 639/72, sempre che siano fatte pervenire con apposita lettera accompagnatoria firmata dal Dirigente competente del Settore .
3. Il presente regolamento esplica gli effetti, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dall'esecutività dell'atto.

Articolo 44 Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità" e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.

Allegato A) Elenco località categoria speciale

Art. 3 "Categoria delle località e maggiorazione"

- 1) Le vie o parti di vie o piazze, più tutti i fronti prospicienti poste nella **Zona "Centro Storico"** il cui perimetro resta delimitato dalla cerchia delle Mura Venete;
- 2) Le seguenti vie o parti di vie o piazze, più tutti i fronti prospicienti, poste nella **Zona "Limitrofa"** il cui perimetro resta delimitato dall'esterno della cerchia delle Mura Venete e le vie o riferimenti quali: via Indipendenza, ferrovia - fiume Serio - Via Visconti – Via Libero Comune.

Località in Categoria speciale: Vie o Piazze			
Zona "Limitrofa"			
Via	Adua	Via	Grazie
Largo	Bambini del Mondo	Via	IV Novembre
Via	Bandiera F.Ili	Via	Kennedy
Via	Boldori	Via	Macallè
Via	Bombelli	Piazza	Martiri della Libertà
Via	Boschetto	Via	Massari
Via	Cadorna (limite fiume Serio)	Via	Mercato
Via	Canossa	Via	Nono
Via	Capergnanica	Via	Palmieri
Via	Caponnetto	Largo	Partigiani d'Italia
Via	Cavalli	Via	Piacenza
Via	Chiodo	Viale	Repubblica
Via	Cresmiero	Piazzale	Rimembranze
Via	Crispi	Viale	S. Maria della Croce (sino ferrovia)
Viale	De Gasperi	Via	Stazione
Via	Desti	Via	Urbino
Via	Diaz	Via	Zaninelli
Via	Gramsci	Via I°	Maggio

- 3) Seguenti Vie o parti di vie o piazze, più tutti i fronti prospicienti, poste nella **Zona "Prima ed estrema periferia"** il cui perimetro resta delimitato dall'esterno delle vie o riferimenti quali: via Indipendenza, ferrovia - fiume Serio - via Visconti – via Libero Comune e dal confine del centro abitato.

Località in Categoria speciale: Vie o Piazze			
Zona "Prima ed estrema periferia"			
Via	Buonarroti	Via	Meneghezzi
Via	Crespi	Via	Milano (limite centro abitato)
Via	Da Ceri	Via	Pandino
Via	Deledda	Via	Picco
Via	Dogali	Via	Pombioli
Largo	Dossena	S.S.	Serenissima (tratto centro abitato)
Viale	Europa	Via	Sinigaglia
Via	Indipendenza	Via	Viviani
Via	Lago Gerundo	Via	Visconti (limite ponte fiume Serio)
Via	La Pira	S.S.	415 Tangenziale
Via	Libero Comune		

- 4) Sono da includersi in Categoria speciale le pubblicità permanenti e temporanee effettuate all'interno degli impianti sportivi comunali appaltate e non, indipendentemente dalla località di ubicazione dell'impianto sportivo.

INDICE

CAPO 1°- DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Ambito e scopo del regolamento
- Articolo 2 - Classificazione del Comune
- Articolo 3 - Categoria delle località e maggiorazione
- Articolo 4 - Gestione dell'imposta e del servizio affissioni.
- Articolo 5 - Funzionario responsabile
- Articolo 6 - Tariffe e maggiorazioni
- Articolo 7 - Data di presentazione degli atti

CAPO 2°- IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- Articolo 8 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Articolo 9 - Ripartizione degli impianti.
- Articolo 10 - Piano generale degli impianti
- Articolo 11 - Impianti privati per affissioni dirette
- Articolo 12 - Autorizzazioni
- Articolo 13 - Modalità per l'esposizione o l'effettuazione di determinate forme pubblicitarie
- Articolo 14 - Anticipata rimozione
- Articolo 15 - Divieti e limitazioni
- Articolo 16 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti.
- Articolo 17 - Materiale pubblicitario abusivo
- Articolo 18 - Pubblicità effettuata su spazi comunali.
- Articolo 19 - Spazi privati per le affissioni.

CAPO 3°- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Articolo 20 - Norma di rinvio.
- Articolo 21 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Articolo 22 - Riscossione coattiva
- Articolo 23 - Rimborsi
- Articolo 24 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.
- Articolo 25 - Pubblicità sonora.
- Articolo 26 - Riduzioni dell'imposta
- Articolo 27 - Esenzioni dall'imposta
- Articolo 28 - Insegne d'esercizio – modalità d'esenzione

CAPO 4°- DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 29 - Servizio delle pubbliche affissioni.
- Articolo 30 - Norma di rinvio
- Articolo 31 - Richiesta del servizio.
- Articolo 32 - Modalità per le affissioni
- Articolo 33 - Rimborso dei diritti pagati.
- Articolo 34 - Riduzione del diritto
- Articolo 35 - Esenzione dal diritto
- Articolo 36 - Disciplina transitoria.

CAPO 5°- DISPOSIZIONI COMUNI

- Articolo 37 - Sanzioni tributarie ed interessi
- Articolo 38 - Sanzioni amministrative
- Articolo 39 - Contenzioso
- Articolo 40 - Riscossione
- Articolo 41 - Riduzioni ed esenzioni per determinate forme pubblicitarie
- Articolo 42 - Prescrizioni

CAPO 6°- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 43 - Norma di rinvio ed entrata in vigore.
- Articolo 44 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Allegato A) Elenco località categoria speciale